



LIGURIA

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico

Pronto A.I.A. 3355776689

pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it

e-mail

Segreteria: cr.liguria01@Ind.it

Amministrazione: amministrazione.liguria@Ind.it

Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@Ind.it

Tesseramento: tesseramento.liguria@Ind.it

Tornei: crliguria.tornei@Ind.it

sito internet: liguria.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 02 DEL 10/07/2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

- Comunicati Ufficiali dal n. 20 al n. 29 L.N.D. – Stagione Sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

CONSIGLIO DIRETTIVO

Si riporta nuovamente quanto già precedentemente pubblicato in relazione alla s.s. 2026/2027.

OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In relazione alla stagione sportiva 2026/2027 sono stati deliberati i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d'età per le Categorie di Eccellenza e Promozione:

<u>Eccellenza e Promozione:</u>	–	1 calciatore nato dal 01.01.2007 in poi
	–	1 calciatore nato dal 01.01.2008 in poi

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In relazione alla stagione sportiva 2026/2027 è stato deliberato quanto segue in ordine agli obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d'età per il Campionato di Prima Categoria:

<u>Prima Categoria</u>	<u>Nessun obbligo di impiego.</u>
------------------------	--

Si ritiene opportuno evidenziare che la suddetta decisione deve essere intesa nell'ottica di voler valorizzare maggiormente l'attività **"Under 21"**, se possibile organizzandola in gironi alla stessa esclusivamente dedicati o, in alternativa, diffondendo per quanto possibile l'iscrizione delle squadre sul territorio nell'ottica della loro partecipazione ai Campionati di Terza/Seconda Categoria.

CAMPIONATO REGIONALE "JUNIORES – UNDER 19" STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Gironi di "Eccellenza"

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19", gironi di "Eccellenza", possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Sarà consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2007 in poi.

Gironi di "2° Livello"

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19", gironi di "2° Livello", possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Sarà consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2006 in poi.

L'inosservanza delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO REGIONALE E PROVINCIALE "UNDER 18" STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" e del Campionato Provinciale "Under 18" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2009 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" e del Campionato Provinciale "Under 18" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il Comitato Regionale Liguria si riserva di valutare l'opportunità di organizzare il campionato in epigrafe esclusivamente a livello regionale.

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2026/2027 il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, ha confermato che, ad eccezione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di quello di Promozione, calendarizzati nella giornata della domenica, e dei Campionati Regionali Under 19 maschile (gironi di "Eccellenza") e femminile, calendarizzati nella giornata di sabato, per i restanti campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale varrà la seguente disposizione: le Società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui hanno comunicato la disponibilità dell'impianto di giuoco.

Tale disposizione è da intendersi valida anche per le fasi successive al Campionato, fatte salve le eventuali esigenze di contemporaneità in relazione alle quali la decisione riguardante la calendarizzazione delle gare sarà di esclusiva competenza del Comitato Regionale Liguria o della Delegazione Provinciale/Distrettuale competente.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria ha inoltre determinato quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2027/2028:

- **Eccellenza** organico definito in n. 16 squadre;
- **Promozione** organico definito in n. 32 squadre;
- **1° Categoria** organico definito in n. 64 squadre;
- **2° Categoria** il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno;
- **3° Categoria** – ipotizzabile l'organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni.

SEGRETERIA

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpUOn>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line:

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.
2. La guida operativa per l'utilizzo è consultabile nell'Area Società in formato .pdf;
3. Entro i termini indicati le Società dovranno:
 - **completare la procedura di iscrizione on-line;**
 - **inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica;**
 - **provvedere al pagamento di quanto dovuto.**

Si ricorda, inoltre, che le Società dovranno provvedere ad aggiornare il proprio organigramma societario dal Portale FIGC <https://anagrafefederale.figc.it/>

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- A. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – **si ricorda che anche le Società proprietarie o gestrici dell'impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 32) della Lega Nazionale Dilettanti;
Si allegano, al presente Comunicato Ufficiale, i modelli da utilizzarsi per la disponibilità di cui sopra.
- B. l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, ivi comprese eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2025/2026;
- C. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 1. Tassa associativa alla L.N.D.;
 2. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 3. Assicurazione tesserati;
 4. Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Si ricorda, in relazione al precedente punto B., che in caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi, pubblicate entro il **31 Maggio 2026**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della s.s. 2026/2027 qualora le predette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato.

Con riferimento alla condizione dell'inesistenza di situazioni debitorie di cui all'art. 31, comma 2), lett. b), del vigente Regolamento della Lega Nazionale ai fini dell'ammissione ai Campionati, si rappresenta che il Consiglio Federale, con delibera del 13 Maggio 2026, ha disposto che, per la stagione sportiva 2026/2027, non rilevano per l'iscrizione ai Campionati dilettantistici le posizioni debitorie delle Società connesse ai Premi di Formazione Tecnica ex art. 99, delle N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci B, C1 e C2 sopra indicate andranno corrisposte nella loro totalità.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci C3 e C4 sopra indicate potranno essere corrisposti come segue:

- Il 30% del totale delle due voci entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni;
- Un ulteriore 30% entro il 10 novembre 2026;
- Il rimanente 40% del totale delle due voci entro la data del **15 dicembre 2026**; tale termine è derogato al **30 gennaio 2027** per i Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.

Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai rispettivi Campionati 2026/2027, la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali allegata al presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, infine, che la trasmissione per via telematica della documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile per l'iscrizione ai Campionati ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento di Lega deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine perentorio fissato dal Comitato Regionale Liguria.

COSTI DI ISCRIZIONE

Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
ECCELLENZA	3.500,00	300,00	130,00	1.670,00	(*)	5.400,00 + (E)
PROMOZIONE	2.650,00	300,00	130,00	1.270,00	(*)	4.350,00 + (E)
PRIMA CATEGORIA	2.000,00	300,00	130,00	670,00	(*)	3.100,00 + (E)
SECONDA CATEGORIA	1.200,00	300,00	90,00	510,00	(*)	2.000,00 + (E)

TERZA CATEGORIA	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società nuova affiliazione – solo se Terza Categoria	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
UNDER 19: "ECCELLENZA" E "2° LIVELLO"						
Squadre di Società già affiliate	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società "pure" nuova iscrizione	800,00	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 2.000,00
Società "pure"	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
UNDER 18 REGIONALE						
Squadre di Società già affiliate	400,00			90,00		Totale 490,00
Società "pure" nuova iscrizione	400,00	300,00	90,00	90,00	560,00	Totale 1.440,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA ECCELLENZA	200,00
COPPA ITALIA PROMOZIONE	200,00
COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA	150,00
COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA	150,00
COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA	150,00

Attività di Calcio a 5 L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
CALCIO A 5 SERIE "C"						
Società pure	900,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.540,00 + (E)
Seconde squadre di	900,00			250,00		Totale 1.150,00

Società maschili						
CALCIO A 5 SERIE "D"						
Società pure	425,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.065,00 + (E)
Seconde squadre di Società maschili	425,00			250,00		Totale 675,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
CALCIO A 5 UNDER 21						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Seconde squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 UNDER 19						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Seconde squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 FEMMINILE						
Società pure	525,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.165,00 + (E)
Seconde squadre di Società maschili	525,00			250,00		Totale 775,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
Nuove seconde squadre di Società maschili	(**)			250,00	310,00	Totale 560,00
Seconde squadre di Società femminili	525,00			250,00		Totale 775,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 5 L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" MASCHILE	75,00
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" FEMMINILE	75,00
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "D" MASCHILE	75,00

Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
ECCELLENZA FEMMINILE						
Società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Seconde squadre di Società maschili (nuove)	(**)			250,00	560,00	Totale 810,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
JUNIORES FEMMINILE						
Società pure	275,00	300,00	90,00	250,00	(*)	915,00 + (E)
Squadre di Società femminili	275,00			250,00		Totale 525,00
Squadre di Società maschili	275,00			250,00	560,00	Totale 1.085,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE	150,00
COPPA ITALIA UNDER 19 FEMMINILE	150,00

APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI' 06 LUGLIO 2026

I termini per l'iscrizione ai Campionati sono distinti come di seguito indicato:

1. Termini di carattere **ordinatorio (facoltativi)**
2. Termini di carattere **perentorio**
3. Termine di carattere **perentorio del 15 dicembre 2026** di cui all'art. 31/2/c)/4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Per le iscrizioni ai Campionati i Comitati Regionali **hanno facoltà** di individuare termini **di carattere ordinatorio – antecedenti a quelli di carattere perentorio** – per la presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza. (fa fede la data di deposito).

Alla data di scadenza degli eventuali termini **ordinatori** i Comitati procederanno alla verifica della documentazione pervenuta e le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato saranno informate circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di integrare le carenze documentali e di carattere economico entro il termine **perentorio** fissato dai Comitati

Campionato	Termine Ordinatorio
Eccellenza maschile e Coppa Italia Eccellenza	15 luglio
Promozione e Coppa Italia Promozione	15 luglio
Under 19 Regionale – Gironi di “Eccellenza”	15 luglio
Società in graduatoria play off Campionato U19 “2° Livello” 25/26 <u>che intendono concorrere al ripescaggio</u> ai gironi di “Eccellenza” La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”	15 luglio
1° Categoria e Coppa Liguria 1° Categoria	15 luglio
Società in graduatoria play off Campionato “2° Categoria” s.s. 25/26 <u>che intendono concorrere al ripescaggio</u> in 1° Categoria La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”	15 luglio
Campionato Regionale Under 17 maschile	15 luglio
Torneo Regionale Under 16 maschile	15 luglio
Campionato Regionale Under 15 maschile	15 luglio
2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria	24 agosto
3° Categoria, Nuove Affiliate, Coppa Liguria 3° Categoria	24 agosto
Under 19 Regionale – Gironi di “2° Livello”	24 agosto
Under 18 Regionale maschile	24 agosto
Under 14	24 agosto
Calcio a 5 Serie “C” maschile e Coppa Italia	24 agosto
Calcio a 5 Serie “D” maschile e Coppa Italia	24 agosto
Femminile Eccellenza e Coppa Italia	14 settembre
Femminile Under 19 e Coppa Liguria	14 settembre
Campionato Provinciale Under 17 maschile	14 settembre
Torneo Provinciale Under 16 maschile	14 settembre
Campionato Provinciale Under 15 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Serie “C” femminile e Coppa Italia	14 settembre
Calcio a 5 Under 21 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Under 17 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Under 15 maschile	14 settembre
Femminile Under 17	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Femminile Under 15	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Attività di Base	Demandate alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale

Termine perentorio:

- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 15 luglio 2026, il termine perentorio è fissato al giorno 27 luglio 2026;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 24 agosto 2026, il termine perentorio è fissato al giorno 31 agosto 2026;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 14 settembre, il termine perentorio è fissato al giorno 21 settembre 2026.

Giova, infine, ricordare il **termine di carattere perentorio del 15 dicembre 2026** alla cui scadenza i Comitati che avranno optato per la rateizzazione dovranno provvedere senza indugio alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti (fatto salvo il termine del 30 gennaio 2027 per le Categorie precedentemente indicate).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

1. **Tramite bonifico bancario:** **(nella cui causale va indicata PER PRIMA la matricola federale)** ed a seguire denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) intestato a F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini previsti e senza movimentare il portafoglio iscrizioni.
2. **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimentata il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali → Pagamento Documenti Iscrizioni da portafoglio → Procedi con il pagamento).
3. **Tramite Assegno Circolare:** intestato a F.I.G.C./L.N.D. – Comitato Regionale Liguria dell'importo derivante dalla procedura di iscrizione ai rispettivi Campionati.
4. **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

Le Società potranno optare per il pagamento dell'iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi.

ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si comunica alle Società che, presso le rispettive "Aree Societarie", saranno consultabili a far data dal **06 luglio 2026** gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale per la stagione sportiva 2025/2026 (già comunque addebitato e incorporato nel primo documento relativo al C.R. Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive, non saranno inviati in forma cartacea.

COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE

Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché le relative modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027.

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE
--

Come già riportato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 30.10.2025 e seguenti, si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti
- Si comunica, inoltre, che l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA**

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

- Si comunica, inoltre, che l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

1. **Ricarica tramite POS Virtuale:** sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma **non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.;**
2. **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.
Questa modalità di ricarica non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. ma è stato riscontrato, nel corso delle precedenti stagioni sportive, che i tempi per la ratifica degli stessi si possono quantificare in circa 48 h. rispetto all'immediatezza di quelli effettuati tramite POS virtuale;
3. **Ricarica tramite bonifico bancario:** nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA;** c/c presso Banca Nazionale del Lavoro, **IBAN IT07R0100501400000000008086.** Questa modalità di ricarica necessita:
 - dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 - della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra.

PRATICHE SOCIETARIE

PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Si rimanda ai precedenti Comunicati Ufficiali per quanto attiene alle modalità riguardanti le sotto indicate pratiche societarie:

- Domande di Affiliazione alla FIGC (Art. 15 NOIF);
- Mutamenti di Denominazione Sociale (Art. 17 NOIF);
- Trasferimenti di Sede Sociale (Art. 18 NOIF);
- Fusioni (Art. 20 NOIF);
- Scissioni (Art. 20 NOIF);
- Conferimenti d'Azienda (Art. 20 NOIF).

RATIFICA PRATICHE SOCIETARIE

Si comunica che il Presidente Federale ha accolto quanto in appresso:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

965117 A.S.D. San Michele Calcio Albenga
965169 Fontanarossa Calcio A.S.D.

Sede Sociale: Albenga (SV)

Sede Sociale: Genova

CORTE FEDERALE DI APPELLO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
--

Si rende noto che, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R.Liguria riguardante il deferimento n. 504pfi25-26 (Paolo Sciandino ed Alessandro Masu), è stato proposto ricorso alla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. da parte della Procura Federale.

La relativa decisione in merito è consultabile all'indirizzo web sotto riportato:

<https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/provvedimenti/corte-federale-appello>

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA
--

Si ricorda a tutte le Società che le firme elettroniche utilizzate per la stagione sportiva 2025/2026 sono cessate automaticamente il 30 giugno 2026.

Per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa Stagione Sportiva, è possibile procedere alla riattivazione dello stesso effettuando l'accesso al portale L.N.D. e cliccando nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili – Riattivazione PIN.

Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della stessa.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15
--

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027
--

Si riportano, a seguire, le graduatorie relative alle domande pervenute nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 98/23-24-25 del 25.06.2026 per la richiesta di ammissione ai Campionati Regionali in epigrafe della corrente stagione sportiva, precisando che a parità di punteggio le Società sono state riportate in ordine alfabetico.

Si ricorda, come riportato nel predetto Comunicato Ufficiale n. 98, che ciascuna graduatoria sarà da ritenersi valida anche per eventuali necessità di completamento dell'organico successive alla chiusura delle iscrizioni o in caso di rinuncia di Società aventi diritto.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Società		Punteggio
1.	Veloce 1910	83

2.	Carcarese	68
3.	Lavagnese 1919 A.S.D.	53
4.	Sammargheritese 1903	48
5.	Sestrese Bor. 1919	47
6.	Superba Calcio 2017	42
7.	Arenzano Football Club	40
8.	Albissole 1909	30
	Camporosso Calcio	"
9.	Pontelungo 1949	28

La Società SSD Centro Pol. S. Eusebio non entra in graduatoria in quanto la domanda di ammissione è pervenuta oltre i termini previsti dal sopra riportato Comunicato Ufficiale.

In base alla suddetta classifica ed a quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 98 del 25.06.2026 sono ammesse, pertanto, al Campionato Regionale Under 17 s.s. 2026/2027 le Società:

- 1. VELOCE 1910**
- 2. CARCARESE**

Il Comitato Regionale Liguria provvederà all'integrazione dell'organico sui propri sistemi federali e le Società interessate dovranno perfezionare l'iscrizione nei termini previsti per il Campionato in epigrafe di cui al Comunicato Ufficiale n. 01 del 02.07.2026.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16

Società		Punteggio
1.	Arenzano Football Club	90
2.	Campomorone S.Olcese	64
3.	Lavagnese 1919 A.S.D.	61
4.	Multedo 1930	58
5.	Sori	53
6.	Albissole 1909	50
	Rivasamba H.C.A.	"
7.	Superba Calcio 2017	43
8.	Carcarese	41
9.	Sampierdarenese	37
10.	Sammargheritese 1903	33
11.	Camporosso Calcio	30

Le Società ASD Baia Alassio Auxilium ed ASD Levante Calcio non entrano in graduatoria in quanto preclude: nella stagione sportiva 2025/2026 non hanno svolto attività nella Categoria Allievi.

In base alla suddetta classifica ed a quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 98 del 25.06.2026 sono ammesse, pertanto, al Campionato Regionale Under 17 s.s. 2026/2027 le Società:

- 1. ARENZANO FOOTBALL CLUB**
- 2. CAMPOMORONE SANT'OLCESE**

Il Comitato Regionale Liguria provvederà all'integrazione dell'organico sui propri sistemi federali e le Società interessate dovranno perfezionare l'iscrizione nei termini previsti per il Campionato in epigrafe di cui al Comunicato Ufficiale n. 01 del 02.07.2026.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Società		Punteggio
1.	Entella	105

2.	Sampierdarenese	90
3.	Oneglia Calcio	85
4.	Vallecrosia Academy	84
5.	Albissole 1909	80
	Football Genova Calcio	"
6.	Celle Varazze F.B.C.	78
7.	Ceriale Progetto Calcio	76
8.	Virtus Sanremese Calcio	75
9.	Vallescivia 2018	73
10.	Serra Riccò 1971	70
11.	Superba Calcio 2017	67
12.	Molassana Boero A.S.D.	46

La Società ASD Atletico Ceparana 2025 non entra in graduatoria in quanto preclusa: nella stagione sportiva 2025/2026 non ha svolto attività nella Categoria Allievi.

In base alla suddetta classifica ed a quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 98 del 25.06.2026 sono ammesse, pertanto, al Campionato Regionale Under 17 s.s. 2026/2027 le Società:

1. **ENTELLA**
2. **SAMPIERDARENESE**
3. **ONEGLIA CALCIO**

Il Comitato Regionale Liguria provvederà all'integrazione dell'organico sui propri sistemi federali e le Società interessate dovranno perfezionare l'iscrizione nei termini previsti per il Campionato in epigrafe di cui al Comunicato Ufficiale n. 01 del 02.07.2026.

**COPPA DISCIPLINA – ERRATA CORRIGE
STAGIONE SPORTIVA 2025/2025**

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 14" – IMPERIA

La sotto riportata graduatoria annulla e sostituisce quella pubblicata sul C.U. n. 98/22 del 25.06.2026:

N°	SOCIETÀ	PUNTI	SOCIETÀ	DIRIGENTI	TECNICI	CALCIATORI
1	GOLFO DIANESE 1923	2,50	-	-	-	2,50
2	IMPERIA CALCIO SRL	3,00	-	-	-	3,00
3	SANREMESE CALCIO SSDARL	6,50	-	-	-	6,50
4	BAIA ALASSIO AUXILIUM	10,00	-	-	-	10,00
5	CAMPOROSSO	18,00	-	-	7,50	10,50
6	ONEGLIA CALCIO	19,70	-	-	0,70	19,00
7	SAN FILIPPO NERI ALBENGA	25,10	-	17,50	2,10	5,50
8	VIRTUS SANREMESE CALCIO	26,70	-	7,50	9,70	9,50
9	JUNIOR SOCCER	29,00	-	-	23,50	5,50
10	VENTIMIGLIA CALCIO	33,50	20,50	-	-	13,00
11	VALLECROSIA ACADEMY ASD	38,00	-	18,20	9,30	10,50

**COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE DEL
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'
C.U. n°1 SGS 2025/2026 del 11/07/2025

OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più **OPEN DAY**, è tenuta a darne **comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente** competenti, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, **utilizzando il Modulo Fac-Simile in allegato.**
Non verranno accettate altre forme di richiesta.

Inviare la richiesta a: a.fuggetta@figc.it

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva e **in allegato al presente Comunicato Ufficiale le date, orari, e luoghi di svolgimento con i relativi responsabili organizzativi:**

- **U.S. SESTRI LEVANTE 1919**
- **G.S.D. F.C. MOCONESI**
- **A.P.D. PSM RAPALLO (due allegati)**
- **A.S.D. CASARZA LIGURE**
- **S.C.D. LIGORNA 1922 (due allegati)**
- **S.S.D. IMPERIA CALCIO Srl**
- **S.S.D. SANREMESE CALCIO S.r.l. (10 allegati)**
- **S.S.D. TARROS SARZANESE Srl**
- **U.S.D. LEGINO 1910**
- **A.S.D SPERANZA 1912 F.C.**
- **A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 (9 allegati)**
- **A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 (5 allegati)**
- **A.S.D. RIVASAMBA H.C.A. (due allegati)**
- **G.S.D. SESTRESE BOR. 1919**

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne **comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti**, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata **utilizzando il Modulo Fac-Simile in allegato**, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- luogo,
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA n°1387 del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni. In mancanza di specifica comunicazione in merito o di riscontrate irregolarità che possano avere conseguenze diretta sulla tutela dei minori coinvolti così come espressamente regolamentato dalle norme specifiche il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di non autorizzare l'organizzazione sul territorio italiano di Centri Estivi di società appartenenti a Federazioni estere inadempienti a quanto previsto dalla suddetta Circolare FIFA.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

Link di collegamento: [Comunicazioni | FIGC](#)

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Inviare la richiesta a: a.fuggetta@figc.it

*Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA*

COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 09/07/2026 CLUB GIOVANILI 3° e 4° LIVELLO - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2025/2026, e degli ulteriori approfondimenti si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l'esito.

Di seguito si elencano le Società Riconosciute come Club di 3° Livello nel Sistema di Qualità del Club Giovanili per la stagione sportiva 2025/2026:

CHIAVARI

1. ACD ENTELLA
2. USD LAVAGNESE 1919
3. PSM RAPALLO
4. ASD RIVASAMBA HCA
5. ACD SAMMARGHERITESE 1903
6. US SESTRI LEVANTE ACADEMY

GENOVA

7. USD ANGELO BAIARDO
8. SSD ATHLETIC CLUB ALBARO ARL
9. ASD CDM FUTSAL GENOVA FUTSAL
10. ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI
11. GENOA C.F.C. SPA (FEMMINILE)
12. GENOA C.F.C. SPA (MASCHILE)
13. GSD OLIMPIC 1971
14. ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO
15. UC SAMPDORIA SPA

IMPERIA

16. ASD US CAMPOROSSO
17. ASD GOLFO DIANESE
18. ONEGLIA CALCIO
19. SSD SANREMESE CALCIO SRL
20. ASD VENTIMIGLIA CALCIO

LA SPEZIA

21. USD CANALETTO SEPOR 1961
22. ASD COLLI 2024
23. AC SPEZIA CALCIO SRL
24. SSD TARROS SARZANESE SRL

SAVONA

25. ASD ALBISSOLE
26. ASD CARCARESE
27. USD LEGINO 1910
28. VADO FBC

Nel prossimo Comunicato Ufficiale sarà comunicato l'elenco delle società di 2° e 1° livello

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composto dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dr. Claudio GUERRINI,

Udienza celebrata in presenza presso la sede del C.R. Liguria del 30.06.2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n. 413pfi 25/26 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito allo svolgimento della gara Bragno – Voltrese Vultur del 3.4.2021, valevole per il girone A del campionato di Promozione" e relativa al deferimento dei sigg.ri:

- 1. Fabio Molinari;**
 - 2. Mirko Di Martino;**
- nonché delle società:**
- 1. Voltrese Vultur SSD A.R.L.;**
 - 2. A.S.D. New Bragno Calcio.**

In riferimento alla procedura epigrafata la Procura Federale, all'udienza del 30.06.2026, deferiva:

- 1) il sig. Fabio Molinari, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Voltrese Vultur SSD;**
- 2) il sig. Mirko Di Martino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Bragno Calcio;**
- 3) la società Voltrese Vultur SSD a r.l.;**
- 4) la società A.S.D. New Bragno Calcio;**

per rispondere:

1) il sig. Fabio Molinari,

della violazione dell'art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva per essersi lo stesso accordato con il sig. Mirko Di Martino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bragno, al fine di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Bragno - Voltrese Vultur del 10.4.2022 valevole per il girone A del campionato di Promozione; nello specifico, prima della gara, il sig. Fabio Molinari si è incontrato con il sig. Mirko Di Martino in Cairo Montenotte (SV) alla via Aldo Verneti n. 5, nei pressi dei parcheggi prospicienti i locali commerciali della Unieuro, ed ha consegnato a quest'ultimo l'importo di euro 1.000,00 in denaro contante quale corrispettivo del concordato illecito che prevedeva la sconfitta della squadra della società New Bragno Calcio,

risultato poi effettivamente realizzatosi;

con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

2) il sig. Mirko Di Martino,

Della violazione dell'art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso accordato con il sig. Fabio Molinari, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Voltrese Vultur SSD a r.l., al fine di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Bragno - Voltrese Vultur del 10.4.2022 valevole per il girone A del campionato di Promozione; nello specifico, prima della gara, il sig. Mirko Di Martino si è incontrato con il sig. Fabio Molinari in Cairo Montenotte (SV), in via Aldo Verneti n. 5 nei pressi dei

parcheggi prospicienti i locali commerciali della Unieuro, ricevendo da quest'ultimo l'importo di euro 1.000,00 in denaro contante quale corrispettivo del concordato illecito che prevedeva la sconfitta della squadra della società New Bragno Calcio, risultato poi effettivamente realizzatosi; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

3) la società Valtrese Vultur SSD a r.l.

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Molinari, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4) la società A.S.D. New Bragno Calcio

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mirko Di Martino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Alla presenza del Sostituto Procuratore Federale dott. Campisi S. che chiede l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Molinari e per il sig. Di Martino Mirko - anni 4 e mesi sei di squalifica;
- per la società A.S.D. New Bragno e la società Valtrese Vultur - 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 26/27;

nonché dell'avv. Valcada M. anche in sostituzione dell'avv. Guardamagna M. per la difesa del sig. Di Martino (presente); dell'avv. Costa A. per la difesa del sig. Fabio Molinari; dell'avv. Rinaldi L. per la difesa della società Valtrese Vultur i quali chiedono il proscioglimento per tutti i deferiti;

nessuno compare per la società A.S.D. New Bragno Calcio;

ha emesso la seguente sentenza:

IL FATTO E IL DEFERIMENTO

Con atto di deferimento datato 23 aprile 2026, la Procura Federale ha citato a giudizio i tesserati e le società in epigrafe per rispondere della violazione dell'art. 30, commi 1, 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.).

L'ipotesi accusatoria trae origine da un esposto-querela presentato presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Savona in data 24 settembre 2025 dalla Sig.ra Sabrina Marengo, ex convivente del calciatore Mirko Di Martino.

Secondo la prospettazione della Procura, i calciatori Molinari e Di Martino si sarebbero accordati per alterare lo svolgimento e il risultato della gara "U.P. Bragno - Valtrese Vultur SSD a r.l.", valevole per il campionato di Promozione, disputatasi in data 10 aprile 2022 e terminata con il punteggio di 0-1 in favore della compagine ospite. L'accordo illecito avrebbe previsto la corresponsione di una somma di € 1.000,00 in denaro contante. Tale dazione sarebbe materialmente avvenuta intorno alle ore 13:00 del giorno della partita nel parcheggio del punto vendita Unieuro di Cairo Montenotte (SV), sito in via Aldo Verneti 5.

La Procura Federale ha formulato l'atto di deferimento a seguito della nota della Procura Generale dello Sport del 5 marzo 2026, la quale ha dissentito dall'originario intendimento archiviale manifestato dall'Ufficio del Procuratore Federale, invitandolo a esercitare l'azione disciplinare. Investito del procedimento, questo Tribunale, esaminate le memorie prodotte dai difensori dei deferiti e valutata la documentazione allegata, ha provveduto in data 30 giugno 2026 all'audizione dei testimoni citati dalle difese, trattenendo la causa in decisione.

DIRITTO E MOTIVAZIONE

1. Il quadro giurisprudenziale di riferimento: lo standard probatorio nel diritto sportivo

Questo Collegio non ignora la consolidata giurisprudenza che regola lo standard probatorio nell'ordinamento sportivo, profondamente distante dalle rigidità del processo penale.

Come sancito dalla decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (Sentenza n. 6 del 2016), ai fini dell'affermazione di responsabilità disciplinare non si richiede la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio.

È invece sufficiente l'acquisizione di un ragionevole affidamento fondato su indizi che siano "gravi, precisi e concordanti".

Tale orientamento ha trovato continuità nelle successive Sentenze n. 21/2021 e n. 71/2021 (SS.UU.) del medesimo Collegio di Garanzia, ove si specifica che il giudizio di colpevolezza deve scaturire da un "univoco contesto dimostrativo".

Parimenti, la giurisprudenza della Corte Federale d'Appello della FIGC (CFA), con le decisioni n. 0091/CFA del 21 aprile 2023 (SS.UU.) e n. 0002/CFA/2023-2024 (SS.UU.), ha recepito i criteri civilistici della "ragionevole certezza", della "preponderanza dell'evidenza" (il cosiddetto "più probabile che non") e del nesso causale ad essa connesso.

Da ultimo, la Sentenza n. 88 delle Sezioni Unite della CFA (9 febbraio 2026) ha chiarito che la soglia ottimale per la condanna coincide con il "confortevole convincimento" del giudicante, il quale deve poggiare su un quadro indiziario solido e non meramente casuale o congetturale.

Tuttavia, l'applicazione della regola della "preponderanza dell'evidenza" e del "confortevole convincimento" non può tradursi in un automatismo sanzionatorio basato su un'unica fonte d'accusa qualora questa sia priva di riscontri esterni e risulti radicalmente smentita dagli elementi oggettivi emersi in sede dibattimentale.

2. Sulle eccezioni pregiudiziali di rito e procedurali sollevate dalle difese dei deferiti

Le difese dei deferiti hanno sollevato articolate eccezioni preliminari relative alla regolarità formale del procedimento, che meritano un vaglio attento da parte di questo Collegio:

- **Sulla nota d'impulso della Procura Generale dello Sport:** Viene eccepita l'illegittimità dell'intervento della Procura Generale del 5 marzo 2026, qualificata dalle difese come un *tertium genus* abnorme e privo di copertura normativa.

Gli atti difensivi rilevano che l'organo superiore, in assenza di un formale decreto di avocazione (mancando l'assunzione diretta delle indagini e l'assegnazione a un Procuratore Nazionale), avrebbe illegittimamente vincolato la discrezionalità della Procura Federale.

Sebbene tale anomalia sia sintomatica di una frizione procedurale interna agli organi requirenti, il Collegio ritiene che la formale emissione dell'atto di deferimento da parte del Procuratore titolare del fascicolo sani la catena procedimentale ai fini della validità dell'investitura del Giudice.

L'eccezione va pertanto superata nel rito, dovendosi assorbire i relativi profili precettivi nel merito della valutazione probatoria.

- **Sul diritto al silenzio del tesserato Molinari:** La difesa del Sig. Molinari ha censurato con fermezza il fatto che la Procura Generale abbia valorizzato l'esercizio della facoltà di non rispondere del tesserato in sede di prima audizione come elemento indiziario a carico.

Questo Tribunale ribadisce con forza che il diritto al silenzio (garantito dall'art. 6 CEDU e recepito dalla costante giurisprudenza costituzionale nei procedimenti a carattere punitivo o afflittivo) non può mai essere convertito in un argomento indiziante o in una presunzione di reticenza colpevole.

Lo status sanzionatorio legato all'art. 30 C.G.S. (che prevede sanzioni gravissime fino alla radiazione e con ammende assai ingenti) impone la piena salvaguardia delle garanzie difensive.

Pertanto, il silenzio iniziale del Molinari — peraltro motivato processualmente dalla necessità di attendere la *discovery* degli atti a fronte di contestazioni risalenti nel tempo — viene del tutto espunto da qualsiasi valutazione di tipo indiziario.

- **Sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Sig.ra Marengo ex art. 30 C.G.S. o sotto il profilo di correttezza:** La difesa della Voltrese Vultur ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della denunciante in quanto, avendo lei stessa ammesso di aver suggerito il parcheggio appartato per agevolare l'incontro illecito, avrebbe assunto la veste di concorrente materiale o morale nell'illecito, di conseguenza, l'audizione avrebbe dovuto essere interrotta ai sensi del principio del *nemo tenetur se detegere*.

Pur rilevando l'ambiguità della condotta logistica ammessa dalla teste, l'eccezione di rito viene assorbita dall'evidente e tranciante infondatezza nel merito della pretesa accusatoria.

3. L'analisi delle risultanze istruttorie e l'inconsistenza del quadro indiziario nelle considerazioni delle difese dei deferiti

Nel caso di specie, l'intero impianto accusatorio della Procura Federale si sorregge unicamente sulle dichiarazioni della Sig.ra Marengo.

Sebbene la Procura abbia valorizzato il dettaglio del racconto (la busta bianca, l'orario delle 13:00, il parcheggio Unieuro), l'istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi a questo Tribunale ha radicalmente scardinato la verosimiglianza storica del presunto incontro-scambio.

Sotto il profilo dell'**attendibilità soggettiva**, emerge dalle carte un palese e macroscopico movente ritorsivo.

Come comprovato dalla diffida formale inviata dallo Studio Legale Sacchelli in data 4 agosto 2025, la denuncia della Marengo si colloca nell'immediato alveo temporale della burrascosa rottura della convivenza con il Sig. Di Martino, avvenuta nell'estate 2025 per esasperate dinamiche di gelosia.

La diffida dà atto di ripetuti tentativi della donna di screditare l'ex compagno in ambito familiare, lavorativo e sportivo, nonché della indebita ritenzione del computer portatile del calciatore e del potenziale accesso abusivo ai suoi dispositivi elettronici e alla sua rubrica telefonica (circostanza che spiega come la Marengo fosse in possesso del numero di telefono del Molinari).

La tardività della denuncia — proposta ad oltre tre anni di distanza dai fatti asseriti e solo in coincidenza con la rottura sentimentale — depone inequivocabilmente per una strumentalizzazione della giustizia sportiva a fini di vendetta privata.

Sotto il profilo dell'**attendibilità oggettiva**, la narrazione della teste è costellata da insanabili contraddizioni logico-materiali e da una clamorosa falsità storica *ab origine*.

- **La "fabbricazione" del dato cronologico:** Sia nell'esposto alla Guardia di Finanza del settembre 2025 sia nella prima audizione formale in Procura del 23 ottobre 2025, la Marengo ha indicato con incrollabile fermezza che la combine e lo scambio di denaro si erano verificati il 3 aprile 2021, nell'ambito della stagione sportiva 2020/2021.

Tuttavia, è un dato storico e documentale oggettivo che il campionato di Promozione di quell'anno fosse stato totalmente sospeso e mai disputato a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19.

La coincidenza millimetrica con una data astrattamente calendarizzata ma storicamente inesistente svela il *modus operandi* della denunciante: il suo non era un ricordo genuino e vissuto, bensì una ricostruzione postuma operata a tavolino consultando i calendari dell'epoca.

- **La "rettifica guidata" e lo scambio di mail:** Solo a seguito di una mail del collaboratore della Procura (Dott. Zazzaro) del 3 novembre 2025, che segnalava l'impossibilità storica del fatto, la teste ha modificato la data spostandola al 10 aprile 2022, adducendo un inverosimile "errore di trascrizione da un'agenda" mai menzionata in precedenza.

Lo stile confidenziale della risposta della Marengo ("*Pasquale buongiorno... L'abbraccio*") certifica un *vulnus* insuperabile alla genuinità della fonte, la quale è stata orientata dall'organo inquirente per sanare una macroscopica aporia che avrebbe fatto crollare l'indagine *in nuce*.

- **Il cortocircuito logico sull'incontro:** Nel corso dell'audizione del 3 dicembre 2025, la Marengo è incorsa in una spettacolare contraddizione: ha dapprima affermato di aver udito Molinari e

Di Martino accordarsi telefonicamente sul luogo esatto dell'incontro (il parcheggio Unieuro), ma nella frase immediatamente successiva ha dichiarato che il Di Martino, prima di uscire, le avrebbe chiesto consiglio su un posto appartato e che lei stessa avrebbe suggerito l'Unieuro. È evidente l'impossibilità logica: se i due calciatori avevano già fissato il luogo nella telefonata ascoltata dalla teste, il Di Martino non avrebbe avuto alcun bisogno di chiederle un consiglio logistico un attimo dopo.

4. L'assoluta impossibilità materiale del fatto e le risultanze istruttorie a discarico

Oltre alla totale inattendibilità della fonte accusatoria, gli atti d'indagine e le risultanze dibattimentali dimostrano l'impossibilità materiale e geometrica dell'evento contestato.

L'istruttoria svoltasi dinanzi a questo Tribunale ha radicalmente scardinato la verosimiglianza storica del presunto incontro-scambio attraverso le testimonianze raccolte all'udienza del 30 giugno 2026, le quali hanno fornito elementi decisivi e insuperabili:

- **La posizione del deferito Molinari:** Il Teste Sciutto ha chiarito che il calciatore Fabio Molinari quel giorno era infortunato e non ha disputato il match.

Ha tuttavia precisato che, per consolidata prassi societaria volta a cementare lo spirito di gruppo nelle gare importanti, tutti i calciatori (compresi infortunati e squalificati) venivano regolarmente convocati.

Il teste ha riferito espressamente: *"Quel giorno Molinari è restato sempre con la squadra sia nel viaggio in pullman verso lo stadio sia nello spogliatoio prepartita"*.

Il Teste Navone ha pienamente confermato tale circostanza storica, asserendo che *"quel giorno Molinari era sicuramente nel pullman con la squadra"*.

L'accertata e ininterrotta presenza del deferito Molinari sul pullman societario e insieme al gruppo squadra della Voltrese fin dalla partenza pre-gara rende materialmente e logicamente impossibile il fatto contestato.

Non è difatti biologicamente e logisticamente plausibile che il Molinari, mentre si trovava in ritiro e in viaggio con la propria squadra, si trovasse contemporaneamente alle ore 13:00 presso il parcheggio dell'Unieuro di Cairo Montenotte per consegnare la busta di denaro al Di Martino.

- **La posizione del deferito Di Martino:** I tabulati della chat di gruppo WhatsApp della squadra del Bragno ("Bragno 2021-2022") dimostrano che la convocazione ufficiale per i calciatori presso il campo sportivo era fissata tassativamente tra le ore 13:00 e le ore 13:15 del 10 aprile 2022 per i preparativi pre-gara (il fischio d'inizio era previsto per le ore 15:00). I

Il Di Martino era regolarmente presente in loco.

- **La distanza insuperabile:** Il campo sportivo "Paolo Ponzo" di Bragno (sito in via Curagnata) dista dal parcheggio dell'Unieuro di Cairo Montenotte (via Aldo Verneti) circa 4 - 5 km.

Tale distanza richiede un tempo di percorrenza a piedi di circa 58 minuti per ciascuna tratta, implicando quasi due ore complessive tra andata e ritorno.

Risulta matematicamente e fisicamente impossibile che il Molinari, nell'ora di pranzo, si sia allontanato a piedi dal campo di Bragno all'insaputa dello staff, abbia camminato per un'ora, abbia incontrato il Di Martino alle 13:00 all'Unieuro e sia tornato indietro per altrettanto tempo, mentre contemporaneamente il Di Martino risultava già presente nello spogliatoio della propria squadra per rispettare l'orario di convocazione.

L'ipotesi che il pullman della Voltrese abbia effettuato una sosta non autorizzata a Cairo Montenotte per far scendere un calciatore infortunato nel mezzo del ritiro pre-partita sfida qualsiasi canone di ordinaria logica societaria e agonistica.

5. L'andamento della gara e l'insussistenza di riscontri esterni

Infine, cade anche il presunto riscontro offerto dal "risultato della gara" (0-1 a favore della Voltrese Vultur).

Tutte le audizioni dei tesserati di campo — a partire dall'allenatore del Bragno Fabrizio Monte, dal presidente Roberto Ferraro e dal dirigente Andrea Ferrari — smentiscono categoricamente l'immagine di una partita "addomesticata".

I testi hanno riferito all'unanimità che l'incontro è stato disputato ad altissima intensità agonistica, poiché entrambe le squadre lottavano per obiettivi vitali opposti: la Voltrese per la promozione, il Bragno per la salvezza matematica, conquistata poi solo nel turno successivo.

Il clima sul terreno di gioco e negli spogliatoi a fine gara è stato estremamente teso, sfociando in vivaci screzi verbali tra i calciatori.

Le distinte ufficiali e il referto arbitrale documentano ben nove ammonizioni complessive e un grave infortunio di gioco occorso a un calciatore della Voltrese (rottura del legamento crociato), elementi radicalmente incompatibili con una combine pianificata.

La prestazione del Di Martino (capitano del Bragno e giocatore tecnicamente più dotato) è stata giudicata dal proprio allenatore Monte come encomiabile per impegno e profilo comportamentale, tanto che a fine stagione i dirigenti della Voltrese (tra cui il Sig. Navone) lo approcciarono pubblicamente in un bar di Savona per proporgli un regolare tesseramento per l'anno successivo.

La busta bianca con le scritte cancellate prodotta dalla Marengo si palesa, infine, come un elemento privo di qualsiasi paternità, privo di datazione certa e di origine totalmente sconosciuta, inidoneo a dimostrare che vi fossero mai stati custoditi i mille euro asseritamente oggetto di dazione.

6. Mancanza del "confortevole convincimento" e conclusioni

L'alibi oggettivo emerso dalle testimonianze dei Sigg.ri Sciutto e Navone fa venir meno il requisito del "più probabile che non".

Di fronte a deposizioni testimoniali chiare e convergenti sul fatto che il Molinari fosse rigidamente integrato nei movimenti del proprio club e quindi dei propri compagni di squadra, la ricostruzione offerta dalla denunciante (mossa, peraltro, da palesi ed inequivocabili risvolti di conflittualità personale legati alla cessazione della convivenza) degrada a mera congettura o errore macroscopico.

Non si ravvisa, pertanto, alcun quadro indiziario "grave, preciso e concordante".

Al contrario, lo standard della "confortevole certezza" richiesto dalle Sezioni Unite della C.F.A. e dal Collegio di Garanzia impone a questo Tribunale di rilevare l'assoluta insufficienza probatoria a carico dei deferiti.

Venuta meno la responsabilità dei due tesserati, deve necessariamente decadere automaticamente ogni addebito a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S. in capo alle società A.S.D. New Bragno Calcio e Voltrese Vultur SSD a r.l.

Per tali motivi, il Tribunale ritiene doveroso pronunciare il proscioglimento dei deferiti tutti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Secondo Collegio, definitivamente pronunciando nel procedimento disciplinare in epigrafe:

PROSCIOGLIE

il **Sig. Fabio Molinari**, il **Sig. Mirko Di Martino**, la società **Voltrese Vultur SSD a r.l.** e la società **A.S.D. New Bragno Calcio** da tutti gli addebiti loro ascritti nell'atto di deferimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria per le comunicazioni di rito

~~~~~

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, TERZO COLLEGIO, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Filippo Chiarla (Presidente - Relatore)**

**Avv. Cristina Anelli (Componente)**

**Avv. Enrico Donati (Componente) all'udienza del 30 giugno 2026 ha pronunciato la seguente  
DECISIONE**

**in merito all'atto di deferimento della Procura Federale n. Prot. 30973/463pfi25-26/PM/fl nei confronti di:**

- **sig. MARCO MAGGIANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Forza e Coraggio 1914;**
- **sig. ROBERTO PODENZANA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Forza e Coraggio;**
- **la società A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914**

\*\*\*\*\*

Relativamente alla procedura epigrafata, la Procura Federale ha deferito i suindicati soggetti per rispondere:

- il sig. **Marco Maggiani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Forze e Coraggio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Roberto Podenzana, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società dallo stesso rappresentata in assenza di regolare tesseramento.

- il sig. **Roberto Podenzana**, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Forza e Coraggio:

**a)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Forza e Coraggio benché privo di regolare tesseramento per la stessa;

**b)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso, al termine della gara A.S.D. Forza e Coraggio 1914 - A.S.D. Iron Fox Amegliese dell'11.10.2025 valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, rivolto nei confronti dell'arbitro dell'incontro dicendo allo stesso di vergognarsi e che faceva schifo;

- la società **A.S.D. Forza e Coraggio 1914** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Maggiani e Roberto Podenzana, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Nessuno dei soggetti deferiti ha depositato memorie difensive, né è comparso in udienza a propria difesa.

In sede di udienza, quindi, la Procura ha chiesto di infliggere ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: per il sig. MARCO MAGGIANI mesi 3 (tre) di inibizione; per il sig. ROBERTO PODENZANA mesi 6 (sei) di inibizione e per la società A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914 l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

Tuttavia, seppur dall'esame degli atti di indagine risulti inequivocabile la condotta ascritta ai soggetti deferiti (il sig. Podenzana, tra l'altro, sentito dalla Procura, non smentisce i fatti a lui addebitati), questo Collegio, ritenute congrue le richieste formulate nei confronti dei sigg.ri MAGGIANI (3 mesi di inibizione) e PONDENZANA (6 mesi di inibizione), ritiene eccessiva l'ammenda richiesta per la società FORZA E CORAGGIO 1994 che, alla luce dei fatti occorsi e delle responsabilità dei soggetti deferiti, ritiene di dover rideterminare nella più congrua somma di € 400,00 (euro quattrocento/00).

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, in parziale accoglimento del deferimento, infligge ai soggetti deferiti le seguenti**

**sanzioni: per il sig. MARCO MAGGIANI mesi 3 (tre) di inibizione; per il sig. ROBERTO PODENZANZA mesi 6 (sei) di inibizione e per la società A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914 l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).**

**Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.**

## **DECISIONE**

**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)**

**Dott. Fabrizio FAILLACI**

**Dott. Gaetano PIAZZA (relatore)**

all'udienza celebrata da remoto in data 7 Luglio 2026 ha deliberato nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 470 pfi 25-26 relativo a *""Accertamenti in merito ad una espressione a sfondo razziale pronunciata nel corso della gara Golfo Dianese 1923 – Bordighera Sant'Ampelio del 2.11.2025, valevole per il campionato di Prima Categoria""*;

All'udienza di cui sopra sono state sentite le conclusioni formulate dalla rappresentante della Procura Federale, uditi l'Avv. Pio Guido GENTILE, difensore del sig. Francesco FAZZARI.

La Procura ha insistito nelle proprie conclusioni chiedendo per Antonio LAGANÀ 4 mesi di inibizione, per Francesco FAZZARI 10 giornate di squalifica e, infine, per l'ADS *Bordighera Sant'Ampelio* la pena dell'ammenda per € 1.500.00,00. La difesa di FAZZARI, comparso all'udienza da remoto, ha chiesto la riduzione dell'addebito. Nessuna comunicazione è intervenuta da parte della Società Bordighera Sant'Ampelio e del suo Presidente, Antonio LAGANÀ, né gli stessi sono comparsi. Dagli atti versati nel procedimento disciplinare in atti e dal compendio probatorio acquisito è emerso quanto segue.

Il procedimento disciplinare scaturisce dalla segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Liguria del 5/11/25, a seguito di un episodio di discriminazione razziale avvenuto nel corso della gara Golfo Dianese 1923 – Bordighera Sant'Ampelio del 2/11/25 (Girone A - campionato di Prima Categoria). In particolare, nella segnalazione allegata alla nota è dato leggere testualmente quanto segue: *"Al 38 (2°t) il n. 17 (BSA) dopo aver subito una carica ritenuta dall'arbitro regolare da parte del giocatore di colore n° 18 (GD) nei pressi della linea mediana, ad un paio di metri dalla linea laterale e a non più di 5 metri dall'unica tribuna presente (dove io mi trovavo come OA designato) gridava verso il n° 18: "Bastardo, negro di merda""*. I fatti come appena descritti sono stati confermati sia dalla parte ingiuriata che da parte del giocatore ingiuriante che ha collaborato rendendo ampie dichiarazioni confessorie. Gli ulteriori atti e le dichiarazioni acquisite rese dai tesserati ascoltati e coinvolti nell'episodio convalidano pienamente il quadro indicato dalla Procura Federale che descrive la medesima condotta discriminatoria realizzata da FAZZARI.

Inoltre, dagli atti acquisiti al procedimento è emerso che il sig. Antonio LAGANÀ, quale legale rappresentante della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio *"con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, ha omesso di comunicare... il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ..."*, nonché del Codice di Condotta, predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte." Detta condotta viene confermata nella nota della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding che previ riscontri attesta che *"l'A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio (matr. 934068) non ha provveduto al deposito, né mediante comunicazione a mezzo p.e.c., né attraverso il caricamento sul*

*Portale Servizi F.I.G.C. delle autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding FIGC, di cui al Procura Federale".*

Ancora. Va dato atto che malgrado ripetute convocazioni il Presidente della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio ha sempre omesso di presentarsi per essere ascoltato dalla Procura federale senza addurre alcun legittimo impedimento.

I riscontri acquisiti agli atti del procedimento evidenziano elementi di piena congruenza rispetto alle circostanze riferite nella segnalazione da cui ha tratto origine il procedimento, risultando le dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati tra loro coerenti nel descrivere la medesima condotta discriminatoria posta in essere dal sig. Francesco FAZZARI.

All'esito della corposa attività di indagine, la Procura Federale riteneva confermati i segnalati fatti e, per conseguenza, deferiva le odierne parti, rispettivamente per rispondere come segue.

- **Antonio LAGANÀ**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio:

**A)** della violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, C.G.S. per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio;

**B)** della violazione dell'art. 22, comma 1 C.G.S. per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 13/2/2026 e del 25/2/2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- **Francesco FAZZARI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, C.G.S. per avere in occasione di un contrasto di giuoco nel corso del secondo tempo dell'incontro Golfo Dianese 1923 – A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio del 2/11/2025, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. F.T., la seguente testuale espressione: "brutto negro di merda";

- **la Società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio LAGANÀ e Francesco FAZZARI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Dalla descrizione dei fatti e dalle condotte contestate, nell'atto di incolpazione, come compiutamente riferite, emerge una piena responsabilità di tutti i soggetti oggi deferiti, ferma una in parte differente graduazione delle sanzioni per le peculiarità di ogni specifica condotta contestata .

La condotta contestata al Presidente dell'**A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio**, Antonio LAGANÀ, senza dubbio, evidenzia l'omessa comunicazione (senza indugio) del nominativo del responsabile Safeguarding e la conseguente e prescritta adozione di un Modello organizzativo e di controllo. Peraltro, tale violazione è ripetuta nel tempo poiché riferibile alle stagioni sportive 2024– 2025 e 2025– 2026. LAGANÀ, infine, si è reso responsabile della violazione dell'art 22 comma 4 C.G.S. per aver omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento.

Pertanto, viene confermata la chiesta sanzione della inibizione di 4 (quattro) mesi nei confronti del Sig. Antonio LAGANÀ.

Quanto, invece, al sig. Francesco FAZZARI la chiesta applicazione della sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica va ridotta a 7 (sette), ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) C.G.S. FAZZARI, infatti, ha immediatamente ammesso la propria responsabilità, senza cercare scusanti o alibi, mostrando piena collaborazione nel corso dell'istruttoria della Procura e offrendo la propria disponibilità a rimediare, anche con pubbliche scuse, alla grave condotta serbata. Tale comportamento denota un concreto atteggiamento di ravvedimento e di fattiva collaborazione con gli organi inquirenti, idoneo a integrare i presupposti della circostanza attenuante. Per conseguenza, per tutte le ragioni esposte, va fatta applicazione della circostanza attenuante codificata alla lett. e) del comma 1 dell'art 13 C.G.S..

Quanto, infine, alla posizione dell'A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, ferme le contestazioni della Procura, il Collegio reputa equo ridurre la pena dell'ammenda richiesta dalla Procura federale da € 1.500,00 ad € 800,00

Tale determinazione appare maggiormente conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento dei fatti. L'episodio contestato, pur certamente grave e meritevole di censura, è rimasto circoscritto a un singolo ed isolato evento e non ha determinato ulteriori comportamenti violenti o discriminatori. Dagli atti emerge, inoltre, come i presenti si siano tempestivamente adoperati per riportare la calma. Tali elementi, pur non incidendo sull'accertamento della responsabilità della Società, assumono rilievo nella determinazione della misura della sanzione e giustificano una riduzione dell'ammenda ritenendosi congrua ed equa la sua determinazione nell'importo di € 800,00.

Tutto ciò rilevato,

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, ritenuto in parte fondato il deferimento proposto dalla Procura Federale, delibera di infliggere, rispettivamente, al Sig. Antonio LAGANÀ la sanzione dell'inibizione per mesi 4 a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento e al sig. Francesco FAZZARI nn. 7 (sette) giornate di squalifica.

Dichiara, altresì, l'A.S.D. Società Bordighera Sant'Ampelio responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati, e, per l'effetto, le infligge la sanzione di € 800,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

#### **DISPOSITIVO**

**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)**

**Dr. Fabrizio FAILLACI**

**Dr. Gaetano PIAZZA**

**all'udienza celebrata da remoto del 7 luglio 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n.527 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Partecipazione in posizione irregolare delle calciatrici sigg.re Camilla Ricci ed Aurora Casali, nonché del calciatore sig. Matteo Incerti, nelle fila della squadre schierate dalla ASD Praese 1945, a gare rispettivamente di Coppa Italia di Eccellenza Femminile, campionato Under 15 Femminile e campionato Juniores Regionali nella stagione sportiva 2025 – 2026", ha pronunciato la seguente decisione (dispositivo):**

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, Primo Collegio, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni:

Maurizio GAMBINO: 6 mesi di inibizione

Giovanni REGA: 2 mesi di inibizione

Roberto CASALI: 1 mese di inibizione  
 Stefano BRUZZONE: 1 mese di inibizione  
 Roberto G. CACCIOTTI: 1 mese di inibizione  
 Aldo CAPONE: 1 mese di inibizione  
 Camilla RICCI: una gara di squalifica  
 Aurora CASALI: due gare di squalifica  
 Matteo INCERTI: tre gare di squalifica  
 ASD PRAESE: € 300,00 di ammenda e:

- un punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Eccellenza Femminile 2026-2027;
- tre punti di penalizzazione di scontarsi nel Campionato Juniores Regionali 2026-2027;
- due punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato U 15 Regionale Femminile 2026-2027.

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

### DISPOSITIVO

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

**Avv. Aldo NAPPI (Presidente)**

**Avv. Gaetano PIAZZA**

**Dott. Fabrizio FAILLACI (Relatore)**

all'udienza del 7 luglio 2026 ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE (dispositivo)

Reclamo della società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 92/2026 pubblicato il 04.06.2026 in merito alle seguenti sanzioni:

- inibizione a tempo fino al 31.3.2027 del TECNICO Allenatore QUARTINO SIMONE perché: *"A seguito della segnatura di una rete da parte della società avversaria entrava sul tdg e colpiva con una spinta vigorosa il ddg, sbilanciandolo ma senza farlo cadere a terra, considerato come art.36 C.G.S.";*

- inibizione a tempo fino al 31.3.2027 del dirigente PROCOPIO MAURIZIO perché: *"A seguito della segnatura di una rete da parte della società avversaria entrava sul tdg e colpiva con una spinta il ddg e gli rivolgeva espressioni ingiuriose e irrispettose, considerato come art.36 C.G.S.";*

- ammenda di Euro 600,00 per la Società Sestrese Bor. 1919: *"Per la condotta dei propri tesserati i quali spintonavano e insultavano il ddg, nonché uno di essi, benché non specificamente identificato, colpiva con uno sputo il ddg medesimo"*

inflitte in occasione della partita contro la società OLIMPIC 1971 del giorno 02.06.2026 (Campionato CITTA' di BOGLIASCO UNDER 15).

\*\*\*\*\*

#### P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919, riduce la squalifica di inibizione a tempo dal 31.03.2027 al 07.12.2026 nei confronti dell'Allenatore QUARTINO SIMONE; riduce la squalifica di inibizione a tempo dal 31.03.2027 al 05.10.2026 nei confronti del dirigente PROCOPIO MAURIZIO e riduce l'ammenda da Euro 600,00 a Euro 400,00 nei confronti della Società Sestrese Bor. 1919.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

## ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **C.U. n. 020 L.N.D. – C.U. FIGC dal n. 1/AA al n. 5/AA - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **C.U. n. 021 L.N.D. – C.U. FIGC dal n. 6/AA al n. 10/AA - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **C.U. n. 022 L.N.D. – C.U. 33-Beach Soccer - Provvedimenti Giudice Sportivo;**
- **C.U. n. 023 L.N.D. – 2° Tappa Serie A Poule Promozione - Praia a Mare (CS);**
- **C.U. n. 024 L.N.D. – C.U. FIGC dal n. 11/AA al n. 16/AA - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **C.U. n. 025 L.N.D. – Proroga nomina Segretario Collegio Arbitrale AIAC-LND;**
- **C.U. n. 026 L.N.D. – C.U. FIGC dal n. 17/AA al n. 21/AA - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **C.U. n. 027 L.N.D. – C.U. n. 11/A FIGC - Abbreviazione termini Serie A Women's Cup 2026-2027;**
- **C.U. n. 028 L.N.D. – C.U. n. 12/A FIGC - Revoca affiliazione Imolese Calcio 1919 SSD e attribuzione del titolo;**
- **C.U. n. 029 L.N.D. – CU dal n. 25/AA al n. 29/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **SGS Liguria – Open Day.**

**Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato Regionale Liguria il 10/07/2026.**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi